



CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI C.C. N. 83 DEL 28/10/2020

OGGETTO: Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo EE.-LL. – Integrazione Regolamento IMU (Imposta Municipale Unica) di cui alla Delibera del C.C. n. 35 del 22.06.2020”.

IL CONSIGLIO COMUNALE HA DELIBERATO

1. Modificare il Regolamento IMU approvato con Delibera Consiliare n. 35 del 22/06/2020, integrandolo con l'art. **10 bis rubricato “Agevolazione straordinaria per l'anno 2020”**
 - comma 1: “ *Per l'anno di imposta 2020, in relazione alla crisi economica generata dalle misure straordinarie adottate dalle autorità di governo per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, è riconosciuto a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati nei DPCM 8, 9, 11 e 12 marzo 2020 e 10 e 26 aprile 2020, un credito di imposta fino al massimo della quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2020 per il cespite immobiliare utilizzato per l'esercizio dell'attività economica, come previsto dal comma 5”*
 - comma 2: *Il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il **30 novembre 2020**, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, in cui il proprietario dell'immobile attesti che il cespite è destinato allo svolgimento da parte dello stesso proprietario di una delle attività economiche di cui al comma 1 e che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d'uso prevista per l'utilizzo dell'immobile.*
 - comma 3: *Il credito di imposta, ove concesso, può essere utilizzato a compensazione dell'imposta a titolo IMU dovuta: a) per l'anno 2020, b) per gli anni pregressi al 2020, ed in assenza dei primi due casi, il credito è riconosciuto per l'anno 2021.*
 - comma 4: *L'efficacia dell'agevolazione di cui al presente articolo è subordinata all'effettivo trasferimento da parte della Regione Siciliana delle risorse spettanti al Comune di Bagheria, in attuazione dell'art. 11 della L.R. 9-2020 così come quantificate dall'allegato 2 dell'Intesa sui “Criteri di riparto del fondo perequativo Enti Locali di cui all'articolo 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9” sottoscritto da Anci e dalla Regione Sicilia. Alla verifica di tale condizione si procede con deliberazione della giunta municipale, a seguito dell'accertamento contabile da parte del dirigente delle entrate tributarie, in conformità al principio della competenza finanziaria potenziata n. 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 e smi, delle risorse regionali in questione; con la medesima deliberazione viene determinato, applicando un criterio proporzionale, l'ammontare delle risorse destinate a tale agevolazione laddove le risorse trasferite, al netto della quota destinata al finanziamento delle agevolazioni TARI 2020 autorizzate dal comune, non sono sufficienti a garantire il credito di imposta nella misura massima di cui al comma 1.*

- comma 5: *Dopo l'acquisizione delle istanze di cui al comma 2, l'ufficio procederà a quantificare l'ammontare dell'agevolazione a ciascun beneficiario spettante, in relazione all'ammontare delle risorse effettivamente disponibili ai sensi del comma 4. L'importo del credito di imposta riconosciuto, verrà comunicato ai beneficiari entro il 30 aprile 2021.*
2. La percentuale di riduzione, di cui al superiore punto 1 e punto 2 sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso, nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana.
 3. Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile i suddetti articoli e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.
 4. Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo articolo del Regolamento IMU è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'anche al *quantum* dell'agevolazione tributaria:
 - la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Bagheria e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
 - la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;
 5. Stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione e inserimento del superiore nuovo articolo nel Regolamento per l'applicazione dell'IMU che è soggetta all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al punto 2, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento;
 6. Dare atto che la misura economica dell'agevolazione per il tributo IMU sarà fino a concorrenza, con l'agevolazione del tributo TARI al 100%, nella parte fissa e variabile, del raggiungimento dell'importo massimo assegnato all'Ente, dietro istanza di parte dell'operatore economico proprietario dell'immobile, da presentare all'Ufficio Tributi;
 7. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art.12, comma 2, L.R. n.44/1991, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Dirigente Area Tributaria
Dr. Giuseppe Bartolone*

*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'Art.3 co. 2 D.Lgs.39/93